

**RICHIESTA RESTITUZIONE IMPORTO PER INDEBITA RITENUTA DEL 2,50% PREVISTA DAL D.P.C.M. 20/12/99**

Il/La sottoscritt \_\_\_\_\_, nat\_ a \_\_\_\_\_  
il \_\_\_/\_\_\_/\_\_\_\_\_, codice fiscale \_\_\_\_\_ in servizio dal \_\_\_/\_\_\_/\_\_\_\_\_  
presso \_\_\_\_\_ con la categoria e/o qualifica di appartenenza  
\_\_\_\_\_ Area \_\_\_\_\_,

**PREMESSO**

- che in tema di previdenza, la L. 335/95 ed il successivo D.P.C.M. 20/12/99 hanno sancito il passaggio obbligatorio al regime del trattamento di fine rapporto (TFR), di cui all'art. 2120 c.c. per tutti i dipendenti pubblici assunti dopo il 31/12/2000;
- che il D.P.C.M. 20/12/99 all'art. 1, comma 4, ha inoltre previsto che la retribuzione lorda dei dipendenti sottoposti al regime del TFR subisca una riduzione di importo pari al contributo previdenziale obbligatorio che le amministrazioni, in forza del disposto di cui all'art. 37 del DPR 1032/1973 e all'art. 11 della L. 152/1968, recuperano a titolo di rivalsa sulle retribuzioni dei dipendenti in regime di trattamento di fine servizio (TFS);
- che per effetto della previsione normativa testé richiamata, i dipendenti assunti dopo il 31/12/2000 subiscono una trattenuta del 2,5%, applicata sull'80% della retribuzione, con la quale, di fatto, contribuiscono personalmente all'accantonamento annuale del proprio trattamento di fine rapporto;
- che tale trattenuta non trova la sua giustificazione nella disciplina del trattamento di fine rapporto contenuta nell'art. 2120 c.c. nella quale non è prevista alcuna rivalsa a carico del lavoratore;

**CONSIDERATO**

- che l'art. 12, comma 10, del DL 78/2010, abrogato dal DL 185/2012, aveva esteso anche ai dipendenti sottoposti al regime del trattamento di fine servizio la disciplina del TFR di cui all'art. 2120 c.c.;
- che in vigenza di tale norma le amministrazioni hanno continuato a trattenere nelle buste paga dei lavoratori interessati dalla riforma il 2,5% dell'80% della retribuzione, in tal modo rivalendosi sugli stessi per una quota dell'accantonamento che l'applicazione dell'art. 2120 c.c. poneva completamente a carico del datore di lavoro;
- che con sentenza n. 223/2012 la Corte Costituzionale ha dichiarato l'illegittimità dell'art. 12, comma 10, del DL 78/2010, nella parte in cui non ha escluso l'applicazione della rivalsa del 2,50% a carico del dipendente in quanto l'applicazione del regime di cui all'art. 2120 c.c. (ai fini del computo dei trattamenti di fine rapporto) senza che nel contempo venga esclusa la trattenuta a carico del dipendente determina *“una riduzione dell'accantonamento, irragionevole perché non collegata con la qualità e quantità del lavoro prestato e perché - a parità di retribuzione - determina un ingiustificato trattamento peggiore dei dipendenti pubblici rispetto a quelli privati, non sottoposti a rivalsa da parte del datore di lavoro”* e pertanto viola gli articoli 3 e 36 della Costituzione;

**DIFFIDA**

l'amministrazione in indirizzo dal continuare ad operare la trattenuta del 2,50% sull'80% della propria retribuzione in quanto tale comportamento è in contrasto con i principi di parità di trattamento tra dipendenti pubblici e privati e di proporzionalità della retribuzione alla qualità e quantità di lavoro prestato enucleati dalla Corte Costituzionale nella sentenza n. 223/2012.

Chiede inoltre la restituzione dell'importo complessivamente trattenuto dalla data di assunzione, oltre alla rivalutazione monetaria e agli interessi di legge maturati dalla data di ciascun prelievo.

Il/La sottoscritt\_ si riserva sin da ora di agire innanzi alle sedi giudiziarie competenti qualora dovesse perdurare l'indebita trattenuta. La presente vale quale atto di messa in mora e interruttivo di ogni prescrizione e/o decadenza, in conformità all'art. 2943 c.c. e alla normativa vigente.

Luogo e data

Firma